

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10° co. L. 24.11.81. N. 689

sent. 22236/10



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Via Teulada 28/40 – Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SESTA SEZIONE

Il Giudice di Pace ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 75869 del ruolo generale dell'anno 2009

TRA

ell.te do.ta in Roma via Val Varaita 8 presso lo studio dell'avv.to

Dalila Loiacono che lo rapp.ta e lo difende.

(Ricorrente)

CONTRO

COMUNE DI ROMA

(Resistente nc.)

OGGETTO: Opposizione ex art.23 L. 689/1981 avverso il provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione.

CONCLUSIONI: Come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente depositato il ricorrente, proponeva opposizione ex art. 22 L.689/81 contro verbale di accertamento n.22090296664.

Ne ha dedotto la nullità, per una serie di eccezioni oltre che per inammissibilità della sanzione comminata non conforme alla statuizione del codice della strada.

L'amministrazione non si costituiva.

Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e conseguentemente va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato atteso che vanno condivise le argomentazioni del ricorrente.

1

È da rilevare al riguardo diverse eccezioni tra cui la mancata corrispondenza tra la presunta violazione del codice della strada indicata nel verbale impugnato, “ sostava senza esporre titolo di pagamento “ e la norma del codice della strada “art. 157/6” Tale norma infatti prescrive l’obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaro l’orario in cui la sosta ha avuto inizio, non contemplando pertanto la mancata esposizione del titolo di pagamento.

Le spese del presente giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, **accoglie** l’opposizione proposta dal confronti del Comune di Roma e per l’effetto Annulla il verbale di accertamento n. 22090296664.

Condanna la pubblica amministrazione alle spese di lite pari ad euro 200,00.

Così deciso in Roma li 03/03/2010


Il Giudice Di Pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 21 NOV 2011
IL CANCELLIERE

